



COMUNE DI ROTONDI

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE ZONE MONTANE

Art. 1

E' istituito nel periodo Primavera-Estate in Rotondi il servizio ecologico per l'utilizzo temporaneo programmatico delle zone montane per pic-nic, escursioni e soste giornaliere.

Art. 2

Il servizio sarà affidato a cooperative o ad associazioni che operano sul territorio e che hanno come finalità la salvaguardia dell'ambiente, mediante licitazione privata, a mezzo di offerte segrete con il metodo di cui all'art. 1 lettera "A" legge 14/73.

Art. 3

Il servizio consisterà nella predisposizione di quanto necessario per salvaguardare l'ambiente dall'abbandono incurante di rifiuti, dalle sconsiderate accensioni di fuochi o danneggiamenti alla flora e fauna locale. Il personale incaricato, munito di apposito distintivo di riconoscimento, provvederà a sorvegliare la zona in collaborazione del Corpo Guardia Forestale, delle Forze dell'Ordine, consegnerà a tutte le auto che sosterranno lungo le strade comunali, nonché aree di interesse comunale, ad una quota superiore a quella del Cimitero Comunale, un sacchetto di plastica numerato entro cui il consegnatario dovrà depositare i rifiuti solidi prodotti nella giornata.

Art. 4

Il sacchetto dovrà essere depositato in appositi punti di raccolta a fine giornata, opportunamente segnalati.

Art. 5

Il personale incaricato avrà cura di registrare il numero di targa con a fianco il numero del sacchetto permettendo così un riscontro immediato degli eventuali evasori.

Art. 6

I sacchetti saranno depositati nei punti di raccolta e saranno smaltiti col servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune.

Art. 7

Ogni autoveicolo dovrà essere munito di un sacchetto portarifiuti.

Art. 8

Per tale servizio dovrà essere corrisposta una somma di £ 5.000 a sacchetto.

I naturali di Rotondi sono esentati dal pagamento della somma di cui sopra anche se dovranno utilizzare anch'essi i sacchetti di che trattasi. Tale esenzione si giustifica con il fatto che i naturali già pagano la tassa rifiuti solidi urbani, per l'intero territorio e per tutto l'anno.

Art. 9

I trasgressori se trovati sprovvisti di talloncino dimostrativo rilasciato dal personale e posizionato all'interno dell'autoveicolo, dovranno corrispondere una somma pari a tre volte il prezzo dovuto.

Gli stessi se abbandoneranno i rifiuti al di fuori delle zone di raccolta saranno multati con £ 200.000.

Art. 10

Tutta la zona interessata al servizio sarà opportunamente segnalata e delimitata con cartelli indicatori.

Art. 11

Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti saranno trascritti nel retro della bolletta consegnata ad ogni utente.